



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le violazioni per omesso, insufficiente, tardato versamento del Diritto Annuale, qualora non siano state contestate, possono essere sanate spontaneamente con l'istituto del “*ravvedimento operoso*” (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - articolo 6, del decreto n. 54/2005):

entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), versando con modello F24 – sezione “IMU e altri tributi locali” – codice ente = **LE** (sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato) e anno di riferimento l'annualità che si deve pagare:

- il diritto non versato (o versato in misura insufficiente), (*codice tributo 3850*);
- la sanzione (*codice tributo 3852*) del 3,75% calcolata sul diritto non versato o versato in misura insufficiente (*1/8 della sanzione minima*);
- gli interessi moratori (*codice tributo 3851*) calcolati al tasso legale annuo (0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – 0,10 dal 01/01/2017 al 31.12.2017 e 0,30 dal 01.01.2018 così come stabilito dal [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017](#), pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017)(*)).

(esempio ravvedimento breve: impresa iscritta nella sezione speciale – anno 2017)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Rav.	immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
LE						3850		2017	53,00	
LE						3851		2017	1,03	
LE						3852		2017	1,99	
										+/-
										SALDO (G-H)
detrazione									56,02H	+ 56,02
						TOTALE	G			

entro un anno dalla scadenza (ravvedimento lungo), versando con modello F24 – sezione “IMU e altri tributi locali” – codice ente = **LE** (sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato) e anno di riferimento l'annualità che si deve pagare (esempio 2017):

- il diritto non versato (o versato in misura insufficiente), (*cod. trib. 3850*);
- la sanzione (*cod. trib. 3852*) del 6,00% calcolata sul diritto non versato o versato in misura insufficiente (*1/5 della sanzione minima*);
- gli interessi moratori (*cod. trib. 3851*) calcolati al tasso legale annuo (0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – 0,10 dal 01/01/2017 al 31.12.2017 e 0,30 dal 01.01.2018 così come stabilito dal [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017](#), pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017)(*)).

(esempio ravvedimento lungo: impresa iscritta nella sezione speciale – anno 2017)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Rav.	immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
LE						3850		2017	53,00	
LE						3851		2017	1,03	
LE						3852		2017	3,18	
										+/-
										SALDO (G-H)
detrazione									57,21H	+ 57,21
						TOTALE	G			

Si segnala, comunque, che **oltre un anno dalla scadenza e fino a quando non sia stato notificato il “ruolo”** emesso per la riscossione, il diritto omesso potrà essere regolarizzato versando:

- il diritto non versato (o versato in misura insufficiente), (*cod. trib. 3850*);

- la sanzione (*cod. trib. 3852*) del 30,00% calcolata sul diritto non versato o versato in misura insufficiente (*la sanzione minima*);
- gli interessi moratori (*cod. trib. 3851*) calcolati al tasso legale annuo (0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 – 0,10 dal 01/01/2017 al 31.12.2017 e 0,30 dal 01.01.2018 così come stabilito dal [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017](#), pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017)(*).

(esempio regolarizzazione oltre l'anno: impresa iscritta nella sezione speciale – anno 2017)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE													
codice ente/ codice comune		Rav.	Introb. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati							
L	E						3850		2016	53,00									
L	E						3851		2016	1,03									
L	E						3852		2016	15,90									
delazione																			
									TOTALE	G	69,93		H	+	69,93				

(*) importo minimo da indicare nel modello F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo (euro 1,03)

Il termine per il ravvedimento decorre dalla SCADENZA ORDINARIA DI PAGAMENTO, corrispondente alla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Dal 2014 (nota MISE n. 172574 del 22/10/2013) per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla SCADENZA DI PAGAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%.

PER LE IMPRESE – UNITÀ LOCALI DI NUOVA ISCRIZIONE.

Il termine iniziale per il ravvedimento decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.

Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati “*contestualmente*”, nel senso di entro lo stesso limite temporale dei 30 giorni o un anno (circolare M.A.P. n. 3568-C del 2003).

Gli importi dovuti a titolo di interessi (codice tributo 3851) e sanzione (codice tributo 3852) NON POSSONO ESSERE oggetto di compensazione in F24 - (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003)

ATTENZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 62417 del 30/12/2008, ha ritenuto che le riduzioni delle percentuali delle sanzioni disposta dall'art. 16 del D.L. 185/2008 non sono applicabili al ravvedimento operoso per il diritto annuale, di conseguenza le percentuali delle sanzioni rimangono, per il ravvedimento breve, al 3,75% e, per il ravvedimento lungo, al 6,00%.

Inoltre, sempre il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 16919 del 6/2/2015 nel confermare quanto ritenuto con la nota 62417/2008, ha precisato che le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 637, lettera b), della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, alle lettere a) e b) dell'art. 13 del d.lgs del 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, quindi non sono applicabili al diritto annuale.



COMPENSAZIONE E RIMBORSO

Compensazione

Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di qualsiasi imposta – tributo e/o contributo.

E' necessario verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio Diritto Annuale

Si segnala che non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale). (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003)

Rimborso

Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere richiesti a rimborso **entro il termine di decadenza di 24 mesi dal versamento**, (art. 10 del [D.M. 359/2001](#))

Per i versamenti effettuati da oltre 24 mesi si può procedere, nei termini di prescrizione di cui all'art. 2946 del Codice Civile, utilizzando la compensazione e previa verifica degli importi da parte dell'Ufficio Diritto Annuale.

La domanda di rimborso deve essere presentata tramite PEC - raccomandata A/R o direttamente allo sportello del Diritto Annuale, corredata della documentazione necessaria per evidenziare il credito esistente e/o le eventuali somme versate oltre il dovuto, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e il codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale del beneficiario.

Il credito verrà rimborsato come segue:

- Impresa individuale
 - al titolare
 - in caso di decesso, agli eredi (previa presentazione di apposita autocertificazione da parte degli eredi)
- Società di persone
 - alla società stessa
 - in caso di società cancellata dal Registro delle Imprese, ad un socio amministratore purché la domanda sia integrata da autorizzazioni al rimborso da parte degli altri soci (dichiarazione firmata e completata di documento di riconoscimento)
- Società di capitali
 - alla società stessa
 - in caso di società cancellata dal Registro delle Imprese, è necessario che negli allegati al bilancio finale di liquidazione sia indicata la persona assegnataria del credito, autorizzata alla richiesta di rimborso